



SAN MARINO NON E' PIU' BACK LIST

Con il Decreto 12.02.2014 il MEF, come anticipato nel Comunicato stampa 12.2.2014, n. 39, ha disposto l'**esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list**. Detta esclusione ha effetto:

- ✓ sull'obbligo di **comunicazione delle operazioni black list**;
- ✓ Sulla **prova della residenza da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti a San Marino**.

L'esclusione è stata disposta a seguito dell'emanazione della Legge n. 88/2013 di "Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali", in ottemperanza dei "più recenti standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni".

COMUNICAZIONE BLACK LIST

Come noto, i soggetti che effettuano operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. "black list", individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001 sono tenuti a comunicare gli acquisti/cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, qualora il relativo importo sia superiore a € 500.

Ora, per effetto dell'**esclusione di San Marino dal citato DM 4.5.99, NON sarà più necessario ricomprendere nella comunicazione le operazioni poste in essere con operatori economici di tale Paese**.

DECORRENZA DELL'ESCLUSIONE

Il DM 12.02.2014 è in vigore dal **24.02.2014**.

Al fine di individuare il momento a decorrere dal quale non sussiste l'obbligo di inserire le operazioni con San Marino nella comunicazione in esame, si ritiene di poter fare riferimento alle disposizioni che hanno escluso dalla black list Cipro, Malta e Corea del Sud e ai chiarimenti forniti in tale occasione dall'Agenzia delle Entrate.

Da quanto sopra si desume pertanto che, **in assenza di una esplicita previsione normativa, le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.02.2014 devono essere incluse nella comunicazione black list**. Di conseguenza:

SOGGETTO MENSILE	Nella comunicazione vanno incluse le operazioni effettuate con San Marino nel mese di gennaio, da presentare entro il prossimo 28.2.2014 . Relativamente al mese di febbraio , la cui comunicazione va presentata entro il 31.3.2014, dovranno essere incluse le operazioni effettuate fino al 23.2.2014 .
SOGGETTO TRIMESTRALE	Nella comunicazione del primo trimestre, da presentare entro il 30.4.2014, vanno incluse le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.2.2014 .



ACQUISTI SENZA IVA E QUADRO SE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

L'eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list **NON ha alcuna influenza sulla compilazione del quadro SE del Modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell'IVA da parte del cedente sammarinese, IL CUI OBBLIGO PERTANTO PERMANE.**

COSTI BLACK LIST E MOD. UNICO

Come noto, ai sensi dell'art. 110, comma 10, TUIR, i costi riferiti ad operazioni effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata individuati dalla c.d. "black list" di cui al DM 23.1.2002, sono, in generale, indeducibili, salva la sussistenza delle c.d. circostanze esimenti e devono essere indicati separatamente nel mod. UNICO.

Poiché San Marino non è presente nella lista di cui al citato DM 23.1.2002 non è considerato black list ai fini delle imposte dirette con la conseguenza che **i costi sostenuti con operatori di tale Stato non devono essere indicati separatamente nel mod. UNICO.**

PROVA DELLA RESIDENZA

Secondo quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 2, TUIR "si considerano ... residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato", individuati dal citato DM 4.5.99. Di fatto, quindi, la prova del trasferimento all'estero, con conseguente superamento della presunzione di residenza in Italia, grava sul contribuente.

Si rammenta che dalla data di emanazione di uno specifico Decreto saranno considerati residenti in Italia i soggetti trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati in tale Decreto, ossia diversi da quelli appartenenti alla c.d. "white list".

Ora, **per effetto dell'esclusione di San Marino dalla lista di cui al DM 4.5.99, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti a San Marino non grava più l'onere di dimostrare di non essere residenti in Italia.**